



N. 239/EL-219/333/2021

Il Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e il clima) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, il previgente articolo 14-*ter*, comma 3-*bis*, della suddetta legge n.



241/90, che prevede espressamente che: *“In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R.



n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA l'istanza prot. n. TEAOTFI/P20100002538, del 5 luglio 2010 (prot. MiSE n. 0012635 del 27 luglio 2010), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un nuovo collegamento in cavo sottomarino tra l'Isola d'Elba e il Continente ("Portoferraio - Colmata") e delle opere accessorie, in provincia di Livorno, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- 1) l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- 2) la delega ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che gli interventi sono compresi nel vigente Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale;



CONSIDERATO che l'opera contribuirà ad aumentare la sicurezza nell'esercizio della rete sia dell'Isola d'Elba che dell'aerea di Piombino e a migliorare la qualità del servizio locale, incrementando l'affidabilità e diminuendo la probabilità di indisponibilità di energia soprattutto nel periodo estivo;

CONSIDERATO che l'intervento è finalizzato a garantire l'adeguatezza del sistema elettrico in AT nell'area;

CONSIDERATO che il progetto consiste nel raddoppio dell'attuale collegamento tra l'Isola d'Elba e il Continente, mediante la posa di un cavo a 132 kV in corrente alternata. Il cavo, prevalentemente sottomarino, collegherà la Cabina primaria (C.P.) di Portoferraio e la C.P. di Colmata in comune di Piombino;

VISTA la dichiarazione prot. n. TEAOTFI/P20100002540 del 5 luglio 2010, con la quale Terna S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0016836 del 29 settembre 2010, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento amministrativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'articolo 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;

PRESO ATTO che la Società richiedente, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha provveduto ad inviare le comunicazioni ai soggetti interessati tramite raccomandata A/R in data 3 novembre 2010 ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio dall'8 novembre al 10 dicembre 2010 e a quello di Piombino dal 10 novembre al 10 dicembre 2010;

ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni sono pervenute due osservazioni;



VISTA la nota prot. n. 0002680 del 9 febbraio 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 21 febbraio 2012 (*Allegato 1*), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota fax n. 0008781 del 3 maggio 2012 a tutti i soggetti interessati, nel corso della quale sono stati evidenziati alcuni aspetti che necessitavano di approfondimenti quali, ad esempio, le interferenze con un Sito di Interesse nazionale (SIN) (sia a terra che a mare) e con il Fosso della Madonnina a Portoferraio, nonché la richiesta di una maggiore profondità di interrimento nel punto di approdo in zona "Quagliodromo" in comune di Piombino, in quanto zona balneare;

VISTA la nota prot. n. TE/P20150004924 del 2 ottobre 2015, con la quale la società Terna S.p.A. ha trasmesso ai Ministeri autorizzanti e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento un aggiornamento progettuale, resosi necessario a valle di quanto emerso nella succitata Conferenza di servizi, contenente delle ottimizzazioni al progetto riguardanti principalmente i tratti terrestri del tracciato;

CONSIDERATO che all'esito di ulteriori interlocuzioni tra la società Terna S.p.A. ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è emersa la necessità di ottimizzare il tracciato di posa proposto nel 2015, al fine di minimizzare le aree di interferenza con la prateria di Posidonia, in particolare nell'area prospiciente l'approdo di Piombino;

CONSIDERATO che, a seguito delle indagini svolte, la società Terna ha definito un tracciato marino ottimizzato che, mantenendo i medesimi punti di approdo (sia all'interno del porto di Portoferraio sia a Piombino in località Torre del Sale), riduce l'interferenza con il posidonieto, permettendo altresì di ridurre l'interessamento del SIN di Piombino;

VISTA la nota prot. n. 0085099 del 22 ottobre 2020, con la quale la Direzione Generale per il mare e le coste del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato, ai sensi dell'art. 109, comma 5-bis, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini per la posa dei cavi del collegamento tra l'Isola d'Elba ed il Continente, nei comuni di Portoferraio e Piombino, in provincia di Livorno, con condizioni;

VISTA la nota prot. n. Gruppo Terna/P20200078796 del 4 dicembre 2020 (prot. MiSE n. 29123), con la quale la società Terna S.p.A. ha inviato alle Amministrazioni autorizzanti la documentazione progettuale ed ambientale, che sostituisce integralmente la precedente, ma che modifica sostanzialmente soltanto il tracciato marino rispetto alla revisione del 2 ottobre 2015;



CONSIDERATO che l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo collegamento tra la C.P. di Colmata in comune di Piombino e la C.P. di Portoferraio nel comune omonimo mediante l'utilizzo di un cavo marino tripolare per la parte marina e di tre cavi unipolari per la parte terrestre;

CONSIDERATO che, a seguito del suddetto aggiornamento, il tracciato complessivamente avrà una lunghezza di circa 37 km di cui 33,7 km in cavo marino ed i rimanenti 3,3 km in cavo terrestre, di cui 2,9 km circa nell'area di Piombino e i rimanenti 400 metri nell'area di Portoferraio. La profondità massima lungo il tracciato marino è di circa 72 m;

VISTA la nota prot. n. 0031469 del 30 dicembre 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi del progetto revisionato, ha comunicato a tutti i soggetti interessati la riattivazione del procedimento, mettendo contestualmente a disposizione, attraverso un link, il suddetto progetto revisionato ai fini della consultazione;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto revisionato presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;

PRESO ATTO che la Società richiedente, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha provveduto ad inviare le comunicazioni personali ai soggetti interessati tramite raccomandata A/R in data 19 febbraio 2021;

ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni non sono pervenute ulteriori osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 0005194 del 18 febbraio 2021, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la riunione della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del D.P.R. n. 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in videoconferenza in data 4 marzo 2021 (*Allegato 2*), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 6900 del 4 marzo 2021 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta riunione sono state valutate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni fornite dalla società Terna S.p.A. con nota prot. n. 4770 del 22 aprile 2015;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale, mentre devono essere sottoposti all'esame



dell'Autorità regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza;

VISTE le note prot. n. 602550 del 14 dicembre 2017 e nota n. 85244 del 25 febbraio 2021, con la quale il Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana ha fornito il parere di competenza in riferimento al procedimento di Valutazione di Incidenza, indicando misure di mitigazione riguardo al possibile impatto sui siti Natura 2000 considerati;

VISTA la nota prot. n. 0019142 del 24 febbraio 2021, con prescrizioni, della Divisione III – Bonifica dei Siti di interesse Nazionale della Direzione Generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la nota prot. n. 13140 del 24 novembre 2020 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero per la Cultura), nonché il parere espresso dalla stessa nell'ambito della riunione della Conferenza di servizi del 4 marzo 2021;

VISTA la nota prot. n. 3518 dell'1 marzo 2021, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia contenente l'esito del predetto accertamento e i relativi allegati (nota del Comune di Portoferraio prot. n. 3363 del 9 febbraio 2021 e del Comune di Piombino a prot. n. 6972 del 23 febbraio);

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la Delibera n. 240 del 15 marzo 2021, con la quale la Giunta Regionale della Toscana ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990



e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di garantire l'adeguatezza del sistema elettrico in AT nell'area;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n.22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO l' "Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20210034164 del 26 aprile 2021, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di un nuovo collegamento in cavo sottomarino tra l'Isola d'Elba e il Continente ("Portoferraio - Colmata") e delle opere accessorie, in provincia di Livorno con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DU23086B1BDX19539 e DU23086B1BDX19541 - Rev. 01 del 2 febbraio 2015, allegate alla



documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente. Per il tratto marino si farà riferimento alla corografia DU23086B1BDX19537 – Rev.02 del 16 novembre 2020.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

1. La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (***Allegato 3***).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-



quaterdecies dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.



Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Ing Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)